

Prot. 546/1-19

Castelfondo, 06 novembre 2014

**OGGETTO: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ACQUEDOTTO DI CASTELFONDO
abitati di Castelfondo e fraz. Raina
CONSUMO IN VIA PRECAUZIONALE DELL'ACQUA EROGATA SOLO PREVIO
BOLLITURA.**

ORDINANZA N.RO 28/2014**IL SINDACO**

- In questo periodo si stanno verificando abbondanti piogge che intorbidiscono e movimentano l'acqua in prossimità delle sorgenti superficiali lungo il rio Raina, acqua utilizzata a servizio della rete acquedottistica dell'intero abitato di Castelfondo e di Raina;
- Vista la necessità di adottare provvedimenti **PREVENTIVI** a tutela della salute e dell'incolumità pubblica e dell'ambiente non dovuti a cause di inquinamento;
- Visto il Regolamento per il servizio dell'acquedotto del Comune di Castelfondo, approvato dalla Giunta Provinciale di Trento il 23.06.1989;
- Rilevato che la presente rientra nelle proprie competenze ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;
- Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle ordinanze e ai regolamenti comunali approvato con Delibera di Consiglio n. 2 del 15.01.2009;

ORDINA

- **DI UTILIZZARE IN VIA PRECAUZIONALE LE ACQUE EROGATE NELL'ABITATO DI CASTELFONDO E NELLA FRAZIONE DI RAINA, SOLO PER IL LAVAGGIO DELLA FRUTTA E DELLA VERDURA E PER TUTTI GLI USI IGIENICI;**
- **LA BOLLITURA A SCOPO PRECAUZIONALE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO PER CAUSE NON DOVUTE AD INQUINAMENTO;**

FINO ALLA REVOCÀ DELLA PRESENTE**AVVERTE**

Che nei confronti dei contravventori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00 (ovvero Euro 50,00), con le modalità previste dalla Legge 689/1981 fatta salva l'adozione dell'azione penale e in particolare quanto previsto dall'art. 650, qualora non venga posto immediatamente termine all'azione oggetto di divieto.

COMUNICA**Copia della presente ordinanza:**

- al Corpo Sovracomunale di Polizia Locale presso il Comune di Fondo ed all'Ufficio Tecnico del Comune di Castelfondo, per gli adempimenti di cui al punto n. 1;
- al Comando Stazione Carabinieri di Fondo competenti per territorio;
- alla Stazione Forestale di Fondo competente per territorio;
- agli albi comunali.

Avverso la presente ordinanza sono ammessi ai sensi dell'art 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, il ricorso:

- al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione;
- in alternativa, ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lettera b) della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

La presente ordinanza viene notificata mediante pubblicazione all'Albo pretorio, agli albi frazionali, al Comando Stazione Carabinieri di Fondo ed inoltre al Corpo di Polizia Municipale per i controlli di competenza.



IL SINDACO
Ianes Nadia

Nadia Ianes